

ALESSANDRO BARATTA FILOSOFO DEL DIRITTO

PAOLO BECCHI*

A qualche anno di distanza dalla morte di Alessandro Baratta è giunto il tempo di riflettere sull'originalità del suo percorso intellettuale e sui meriti scientifici della sua opera.

In questo mio contributo vorrei soffermarmi soprattutto sugli esordi di quello che sin dall'inizio apparve come uno dei più promettenti filosofi del diritto della nuova generazione, tentando di collocarlo nel dibattito giusfilosofico (e più in generale nel contesto storico-culturale), di quegli indimenticabili anni Sessanta. Solo nella parte conclusiva cercherò, sia pure alquanto sommariamente, di delineare le tappe successive del suo percorso intellettuale¹.

Baratta era nato a Roma il 6 ottobre 1933 e lì aveva studiato filosofia e scienze giuridiche sotto la guida di Carlo Antoni, Tullio Ascarelli, Emilio Betti e Widar Cesarini Sforza, con il quale si laureò nel 1957 discutendo una tesi intitolata *Il pensiero filosofico-giuridico di Gustav Radbruch*. Nonostante che in un primo momento Baratta pensasse ad una sua pubblicazione, quel primo lavoro in quanto tale non fu stampato, ma i suoi risultati principali furono pubblicati due anni dopo, nell'articolo *Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs*, apparso

1 *Sono grato a Heimke Baratta per avermi comunicato alcuni ricordi personali del marito, riguardanti il periodo di Freiburg che ho qui fedelmente ripreso. Ringrazio anche il direttore dell'Archivio dell'Università del Saarland, dottor Wolfgang Müller, per le notizie archivistiche concernenti il periodo trascorso da Alessandro Baratta presso l'Università del Saarland.

Una prima ricostruzione complessiva del cammino intellettuale di Alessandro Baratta ho cercato di offrirla nel mio *Alessandro Baratta (1933-2002)*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", LXXIX, 2002, 4, pp. 589-600; apparso anche in castigliano *Alessandro Baratta (1933-2002). In memoriam*, in "Doxa", xxv, 2002, pp. 27-36. Il nome è stato di recente inserito anche nella prestigiosa *Enciclopedia filosofica*, Milano, Bompiani 2006, vol. II, pp. 1049-1050. A Baratta sono state dedicate in Italia due ampie raccolte di studi, che tuttavia non si soffermano sugli aspetti che verranno analizzati qui: AA.VV., *Il diritto e la differenza. Scritti in onore di Alessandro Baratta*, 2 voll., a cura di R. De Giorgi, Pensa Multimedia, Lecce 2002; AA.VV., *Filosofia e sociologia del diritto penale*, a cura di R. Marra, Giappichelli, Torino 2006.

sull' "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie"².

Che uno dei primissimi lavori di Baratta sia apparso in tedesco non deve sorprendere: in realtà già la tesi di laurea era stata in larga misura elaborata a Freiburg im Breisgau dove egli soggiornò stabilmente dal 1956 al 1960, in parte (1958/59) anche come borsista della Fondazione Alexander von Humboldt.

È questo un periodo decisivo per la formazione di Baratta. Allora insegnavano a Freiburg personalità di grande prestigio come Erik Wolf, Hans Heinrich Jescheck (che fu per molti anni direttore del Max Planck Institut für internationales Strafrecht) e Franz Wieacker. Baratta fu accolto da questi professori in modo amichevole e informale (cosa allora piuttosto rara in Germania) e strinse rapporti con gli allievi di quei professori, in particolare con Alexander Hollerbach (allievo di Wolf), Rudolf Leibinger (allievo di Jescheck) e con Heinrich End (nipote dell'editore Beck di Monaco), un giovane filosofo del diritto, morto in un incidente stradale un paio di giorni prima della sua *Habilitation*. Freiburg era altresì meta di molti studiosi italiani: Amedeo Conte, Sandro Calvi, Giuliano Crifò, Stefano Rodotà, Franco Briciola, Mario A. Cattaneo, per ricordare solo i nomi dei giuristi. Baratta frequentava in particolare le lezioni e i seminari di Erik Wolf e Hans Heinrich Jescheck, senza rinunciare tuttavia a incursioni in campo filosofico, rimanendo particolarmente colpito dalla personalità di Eugen Fink.

Erano gli anni in cui in Germania ferveva il dibattito sulla cosiddetta "Natur der Sache" (natura della cosa, o, come preferisce Baratta, natura del fatto) – tale idea rappresentava l'elemento di novità ed originalità all'interno delle tendenze neogiusnaturalistiche del secondo dopoguerra – e a Saarbrücken, nell'ottobre 1957 si era tenuto su questo tema un importante congresso della Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, in cui, tra l'altro, erano intervenuti i due maggiori filosofi del diritto di allora: Norberto Bobbio e Werner Maihofer, con due relazioni tra loro nettamente contrapposte e che diedero vita ad un acceso dibattito³. Le tesi di Maihofer avevano infatti incontrato l'opposizione di Bobbio, il

2 Cfr. A. Baratta, *Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs*, in "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", XLV, 1959, pp. 505-537 (ora in A. Baratta, *Philosophie und Strafrecht. Ausgewählte Aufsätze 1959-1974*, Heymanns, Köln–Berlin–Bonn–München 1985, pp. 1-30; questo libro è dedicato a Hans Heinrich Jescheck).

3 Notizie sullo svolgimento del congresso saarbrückense si trovano nelle *Mitteilungen*

quale, ormai da qualche anno approdato alla filosofia analitica e al non cognitivismo etico, non poteva che ritenere inaccettabile il tentativo di superare la grande divisione tra essere e dover-essere, considerando indimostrabile la deduzione dei giudizi di valore dalla conoscenza dei fatti. Ma questo era soltanto lo sfondo teoretico in cui si situava una, come sempre limpidissima, presa di posizione critica sulla “natura delle cose” come concezione generale del diritto, come fonte del diritto e come mezzo interpretativo.

Poco tempo dopo il giovane Baratta esordiva sulla scena della filosofia del diritto presentando agli studiosi italiani un’ampia e illuminante rassegna (ancora oggi utilissima per ricostruire storicamente il dibattito di quegli anni) del pensiero tedesco sul problema: *Natura del fatto e diritto naturale*, pubblicata nel 1959 sulla “Rivista internazionale di filosofia del diritto” e tradotta pure in tedesco, alcuni anni dopo, nel 1965, con una significativa aggiunta, in una fondamentale raccolta di studi curata da Arthur Kaufmann (e realizzata ancora una volta a Saarbrücken): *Die ontologische Begründung des Rechts*⁴.

Se Bobbio aveva offerto una efficace sintesi di tutti i problemi giusfilosofici che allora erano sul tappeto, Baratta ci presentava un’analisi dettagliata di quei due autori sui quali in quegli anni si era andato focalizzando il dibattito: Gustav Radbruch e Werner Maihofer. L’impronta neokantiana (attinta alla Scuola di Heidelberg), perdurante anche nella fase del suo avvicinamento al giusnaturalismo, aveva portato Radbruch ad attribuire alla “natura delle cose” un

raccolte in “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie”, XLIII, 1957, pp. 575-578. Le conferenze di Bobbio e Maihofer sono state pubblicate l’anno seguente. Cfr. N. Bobbio, *Über den Begriff “Natur der Sache”*, in “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie”, XLIV, 1958, pp. 305-321; W. Maihofer, *Die Natur der Sache*, in “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie”, XLIV, 1958, pp. 145-174. Entrambi i saggi sono raccolti nel volume collettaneo *Die ontologische Begründung des Rechts*, hrsg. von A. Kaufmann, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1965, rispettivamente alle pagine 87-103 (Bobbio) e 52-86 (Maihofer). Il contributo di Bobbio è apparso anche in lingua italiana con il titolo *La natura delle cose* nel volume N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Comunità, Milano 1977, pp. 197-212. Nel medesimo volume si veda anche l’Appendice *La natura delle cose nella dottrina italiana*, pp. 225-238.

4 Cfr. A. Baratta, *Natura del fatto e diritto naturale*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, xxxvi, 1959, pp. 177-228; trad. tedesca *Natur der Sache und Naturrecht*, in AA.VV., *Die ontologische Begründung des Rechts*, cit., pp. 104-163 (ora anche in A. Baratta, *Philosophie und Strafrecht ...*, cit., pp. 89-135).

ruolo importante, ma limitato, di fonte sussidiaria del diritto e di strumento di interpretazione integrativa, non riconoscendole tuttavia la capacità di colmare l'abisso tra essere e dover essere, bensì semmai soltanto quella di aver gettato un ponte fra di essi. La natura dei fatti è – in ultima istanza – il risultato di un processo di costruzione giuridica dei rapporti vitali: un risultato oggettivo e razionale ottenuto peraltro sulla base della scelta di un'idea o valore mediante cui viene considerata la realtà effettuale. Non c'è una presenza ontologica del dover-essere nell'essere, del valore nel fatto, ma – in senso rickertiano – una relazione dei fatti ai valori⁵.

Ispirandosi invece all'ontologia heideggeriana, e facendo esplicitamente propria la tesi della deducibilità del dover essere dall'essere, Maihofer era invece giunto a concepire la natura del fatto in un senso molto più radicale, vale a dire come un "diritto naturale concreto" (*konkretes Naturrecht*), riconoscendole la funzione di fonte primaria del diritto accanto alla legge e di strumento non solo di interpretazione integrativa, ma anche di correzione della legge. La natura del fatto non è dunque soltanto un modo di pensare il fatto mettendolo in relazione al valore (come per Radbruch), ma indica la presenza del valore nel fatto medesimo, interpretato come l'insieme delle istituzioni della vita sociale, conosciute nel loro senso (*Sinn*) e nel *telos* in esse immanente⁶.

Baratta tuttavia non si limitava ad una esposizione di queste dottrine, ma contrapponeva ad esse quell'approccio neo-idealistico che egli aveva assimilato dal suo maestro Cesarini Sforza – un idealismo che, come egli in altra occasione

5 Il saggio radbruchiano, che allora era al centro dell'attenzione, era apparso originariamente in lingua italiana: G. Radbruch, *La natura delle cose come forma giuridica di pensiero*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", XXI, 1941, 3, pp. 145-156 (in tedesco, in una versione più ampia, con il titolo *Die Natur der Sache als juristische Denkform*, in AA.VV., *Festschrift zur Ehren von Prof. Dr. jur. R. Laun*, hrsg. von G.C. Hernmarck, Toth, Hamburg 1948, pp. 155-176. Per Radbruch, forse è il caso qui di ricordarlo, la "Natur der Sache" è «il senso di un rapporto di vita riferito ad un'idea giuridica» (ivi, p. 162). Il senso non è un elemento della struttura del fatto, non è dunque insito nella realtà, ma è il risultato di un'operazione del pensiero: può essere elaborato solo nella relazione con un'idea. Da ciò Radbruch deduce che la natura delle cose «non è qualcosa di valido per propria forza, non è una fonte del diritto, essa vale soltanto nella misura in cui una fonte del diritto espressamente o tacitamente le concede spazio» (*ibidem*).

6 Mi sono qui limitato a riprendere le tesi fondamentali esposte da Maihofer in *Die Natur der Sache*, cit.

ebbe a dire, si coniugava con tematiche realistiche e che quindi venne da lui definito “idealismo realistico”⁷. Ebbene, proprio questo approccio mostrava «l'impossibilità di fondare nel *fatto* una normatività oggettiva indipendente dalla valutazione e dalla volizione del soggetto, e di scorgere nella *natura* del fatto un valore che precede l'atto e la qualificazione del soggetto: giacché la *natura* del fatto è l'attività del soggetto che lo pone e lo qualifica creandone e ricreandone il senso»⁸.

Muovendo da un punto di vista idealistico, Baratta individuava la radice normativa della natura del fatto non, come Maihofer, nell'oggettività sociale prodotta dall'attività umana, ma in questa medesima attività che attraverso se stessa costituisce sempre di nuovo quell'oggettività. Insomma, per riprendere una formula ad effetto di Baratta, «la *natura* del fatto risiede nell'atto»⁹. È in ultima istanza l'atto del soggetto a porre il fatto. La dialettica del mondo umano si risolve così – vichianamente – nella circolarità continua di atto e fatto, di soggettività che costituisce il fatto e continuamente nel processo storico lo supera.

Era evidente che in una simile prospettiva non ci potesse essere spazio per nessuna legge di natura precedente e al di fuori del soggetto stesso. Così nel momento in cui Baratta richiamava l'attenzione dei filosofi del diritto italiani sul vivace dibattito che avveniva al di là delle Alpi, egli segnalava altresì agli studiosi tedeschi la presenza di quella prospettiva soggettivistica dell'idealismo italiano che contraddistingueva l'approccio di Cesarini Sforza. E, indubbiamente, seguendo quell'approccio, e insistendo proprio sulla dialettica storica tra atto e fatto, Baratta non poteva che essere critico nei confronti di un movimento come quello della natura delle cose che sembrava riproporre una concezione oggettivistica e naturalistica del diritto.

Nondimeno Baratta resta sempre più attratto da Saarbrücken, vede infatti

7 Cfr. A. Baratta, *Tra idealismo e realismo. A proposito della Filosofia del diritto di Widar Cesarini Sforza*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, XLII, 1965, pp. 421-456 (adesso anche in A. Baratta, *Philosophie und Strafrecht*, cit., pp. 31-64).

8 A. Baratta, *Natura del fatto e diritto naturale*, cit., p. 222 (trad. tedesca *Natur der Sache und Naturrecht*, in *Philosophie und Strafrecht*, cit., p. 131).

9 Ivi, p. 202 (trad. tedesca, p. 112).

qui nascere e svilupparsi un Istituto (l'Institut für Rechts- und Sozialphilosophie)¹⁰ e un "movimento filosofico-giuridico" – come egli stesso lo chiama – che ruota intorno ad esso e con il quale sin dal periodo della sua fondazione collabora attivamente. Accanto a Werner Maihofer vengono chiamati nella Facoltà di Giurisprudenza, all'inizio degli anni Sessanta, Arthur Kaufmann (nel 1960) e Günther Jahr (nel 1961) (un trio formidabile, che darà vita in quel periodo ad una delle migliori Facoltà giuridiche della Germania occidentale). Se a ciò si aggiunge che qualche anno dopo nella Facoltà di Filosofia furono chiamati Karl-Heinz Ilting (nel 1966) e Karl-Otto Apel (nel 1969), possiamo renderci conto dell'importanza che le facoltà umanistiche dell'Università saarlandese ebbero in quel periodo.

Baratta trovò in Kaufmann ciò di cui più aveva sentito la mancanza nelle discussioni intorno alla natura delle cose: vale a dire l'apertura alla dimensione della storicità del diritto. Kaufmann – scrive Baratta – «è stato il primo ad indicare nel problema stesso della storicità del diritto (...) il vero punto di partenza per la costruzione filosofica della natura del fatto»¹¹. Nonostante i suoi primi incarichi

10 Prima, o poi, credo, bisognerà fare la storia di questo Istituto che, anche grazie alla sua eccellente biblioteca, prima sotto la guida di Maihofer e Kaufmann e poi soprattutto di Baratta, diventò un punto di riferimento per diverse generazioni di studiosi provenienti da molti paesi. Sul tema si veda W. Maihofer, *Vom Universitätsgesetz 1957 zur Verfassungsreform 1969. Persönliche Erinnerungen an eine bewegte Zeit des Universität des Saarlandes*, in "Jahrbuch für Westdeutsche Landesgeschichte", xxii, 1996, pp. 373-402 (un articolo che deve molto alla collaborazione del dottor Wolfgang Müller) e G. Jahr, *Die Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität des Saarlandes: 1948-88*, hrsg. von A. Heinen und R. Hudemann, Buch-u. Kunstverlag d. Ottweiler Druckerei, Saarbrücken 1989, pp. 73-87. I più importanti lavori elaborati nell'ambito di questo Istituto e che segnano al contempo il superamento del dibattito sulla "natura della cosa" e l'apertura di nuovi orizzonti sono raccolti nei due seguenti volumi: AA.VV., *Rechtstheorie. Beiträge zur Grundlegendiskussion*, hrsg. von G. Jahr und W. Maihofer, Klostermann, Frankfurt a.M. 1971 e AA.VV., *Rechtstheorie. Ansätze zu einem kritischen Rechtsverständnis*, hrsg. von A. Kaufmann, Müller, Karlsruhe 1971.

11 A. Baratta, *Natura del fatto e giustizia materiale (Certezza e verità nel diritto)*, Giuffrè, Milano 1968, pp. 89-90. Il riferimento va ovviamente soprattutto a A. Kaufmann, *Naturrecht und Geschichtlichkeit*, Mohr, Tübingen 1957 (trad. it. *Diritto naturale e storicità*, in "Jus", Nuova Serie, x, 1959, 2, pp. 178-196). Per una ricostruzione del dibattito sulla "natura della cosa" restano ancora oggi fondamentali N.A. Poulantzas, *Nature des choses et droit: essai sur la dialectique du fait e du valeur*, Pichon, Paris 1965 e E. Garzón Valdés, *Derecho e "naturaleza" de las cosas*, Universidad Nacional de Cordoba, Argentina, voll. X-XI, 1970-1971.

universitari e la rapida carriera in Italia (nel 1968 vince il concorso nazionale a cattedra in Filosofia del diritto), Baratta è spesso in Germania – nell'estate del 1964 conduce a Marburg/Lahn studi sulla filosofia giuridica e sociale del neokantismo in vista di uno studio monografico che, in quanto tale, purtroppo, non vide mai la luce, nel semestre invernale 1964/65 egli ottiene persino la supplenza sulla cattedra di diritto penale e diritto processuale penale dell'Università di Göttingen lasciata vacante da Eberhard Schmidhäuser¹² –, ma ancora più spesso è a Saarbrücken: nell'estate del 1962 vi tiene una conferenza che starà alla base di un seminario svoltosi nel semestre invernale seguente sotto la guida di Kaufmann e Maihofer. È un testo – forse il più originale sotto il profilo filosofico – che circolò dattiloscritto per quasi un decennio: Baratta infatti si decise a pubblicarlo solo nel 1972¹³. Ma già nella prima versione egli sicuramente aveva istituito quella (per molti versi sorprendente) connessione tra analogia giuridica e natura della cosa che rappresentò l'impulso decisivo per un fondamentale contributo di Kaufmann (come lui stesso del resto pubblicamente ammise): *Analogie und "Natur der Sache". Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus*¹⁴. Il punto merita un approfondimento.

Le ricerche di Baratta sul tema dell'analogia giuridica cominciano con un

12 Anche se in realtà allora a Göttingen Filosofia del diritto era insegnata da Friedrich Schaffstein, Baratta in quell'occasione tenne un corso di lezioni introduttive alla filosofia del diritto, *Einführung in die Rechtsphilosophie* (di cui è conservato un quaderno di appunti) e un seminario dal titolo *Über philosophische Grundprobleme der strafrechtlichen Schuld- und Unrechtslehre*.

13 Cfr. A. Baratta, *Juristische Analogie und Natur der Sache*, in AA.VV., *Mensch und Recht. Festschrift für Erik Wolf zum 70. Geburtstag*, hrsg. von A. Hollerbach, W. Maihofer, T. Würtenberger, Klostermann, Frankfurt a.M. 1972, pp. 138-161 (ora in A. Baratta, *Philosophie und Strafrecht*, cit., pp. 175-195).

14 Cfr. A. Kaufmann, *Analogie und "Natur der Sache". Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus* (1965), 2. verbesserte und durch ein Nachwort ergänzte Auflage, Decker und Müller, Heidelberg-Hamburg 1982. Nella Prefazione alla prima edizione di legge: «L'impulso decisivo per la mia personale ricerca mi è venuto da una conferenza (ancora inedita) di Alessandro Baratta su "Analogia giuridica e natura della cosa", tenuta nel 1962 presso l'Institut für Rechts- und Sozialphilosophie. In quella occasione Baratta ha mostrato con persuasiva coerenza di pensiero la connessione che sussiste tra analogia e "natura della cosa"» (pp. IX-X). Il testo di Kaufmann è stato tradotto qualche anno fa in lingua italiana con il titolo *Analogia e "natura della cosa", Un contributo alla dottrina del tipo*, a cura di G. Carlizzi, Vivarium, Napoli 2004.

saggio, pubblicato negli studi in onore di Emilio Betti¹⁵, che ha un evidente obbiettivo polemico: una monografia sull'argomento di Norberto Bobbio¹⁶. Pur riconoscendo l'importanza del lavoro dell'insigne maestro, Baratta non ne condivide uno dei risultati fondamentali. Per Bobbio era necessario distinguere in linea definitiva l'*analogia legis* dall'*analogia iuris*: la ragione della loro fondamentale diversità andava individuata nel fatto che mentre nell'*analogia legis* la massima di decisione si ottiene applicando una norma particolare sulla base dell'analogia che sussiste tra la fattispecie regolata e quella non regolata (dal caso simile al caso simile), nell'*analogia iuris* invece si verifica la sussunzione della fattispecie non regolata sotto un principio più generale dell'ordinamento giuridico.

Nella sua critica Baratta cominciava con l'osservare che la distinzione tra *analogia legis* e *analogia iuris* era un risultato piuttosto recente nella storia del pensiero giuridico: la si può in sostanza far risalire all'avvento della Scuola storica. Ma al di là di queste considerazioni in sede storiografica, ciò che maggiormente gli premeva sottolineare era il comune fondamento dei due procedimenti. Sia il ricorso alla norma che disciplinava casi analoghi o materie analoghe, sia il ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico sono due procedimenti caratterizzati dalla sussunzione della fattispecie non regolata sotto un principio normativo dotato di maggiore (*analogia iuris*) o minore (*analogia legis*) generalità. Che la sussunzione del caso non regolato sotto il principio normativo avvenga reperendo questo principio nella norma che disciplina casi simili, eventualmente anche nel complesso di norme che disciplinano materie analoghe o nella totalità delle norme che formano l'ordinamento giuridico è una differenza quantitativa e non qualitativa, che non fa venir meno la comune natura dei due procedimenti. Essa è comunque sempre data dalla costruzione giuridica di un caso nuovo in modo che esso – con o senza passaggio attraverso una fattispecie legale – possa essere ricondotto ad un principio normativo.

Sin qui il ragionamento di Baratta – sebbene critico rispetto alle conclusioni di Bobbio – si muove ancora all'interno di quella riflessione: tanto quest'ultimo

15 Cfr. A. Baratta, *Note in tema di analogia giuridica*, in AA.VV., *Studi in onore di Emilio Betti*, Giuffrè, Milano 1962, vol. I, pp. 569-593.

16 Cfr. N. Bobbio, *L'analogia nella logica del diritto*, Istituto Giuridico della Regia Università, Torino 1938.

tende a differenziare, quanto il primo a unificare. Ma già in questo lavoro, soprattutto in una lunga nota, si presenta, sia pure in forma problematica, un'altra possibile connessione: quella tra il problema dell'analogia e quello della natura della cosa: «la sussunzione del fatto sotto il punto di vista assiologico dato da un principio normativo, che è alla base della sua costruzione giuridica e della sua assimilazione ad una fattispecie o ad una materia regolata e, in ultima analisi, della sua regolamentazione, avviene forse arbitrariamente senza alcun riferimento alla struttura pregiuridica del fatto»?¹⁷

A questa domanda Baratta cercherà di trovare una risposta proprio nella conferenza saarbrückense dell'anno seguente, *Juristische Analogie und Natur der Sache*, in cui egli sottolinea non più soltanto il nesso che sussiste tra *analogia legis* e *analogia iuris*, ma tra analogia in quanto tale e natura del fatto nella concreta creazione del diritto. La scelta di un principio normativo in vista del quale costruire (giuridicamente) il fatto non possiamo considerarla come qualcosa di puramente soggettivo e irrazionale. Attraverso l'analogia vengono qualificati fatti non previsti dall'ordinamento sulla base della loro somiglianza con quelli previsti: questa somiglianza a sua volta consegue dal comune riferimento dei due casi ad uno stesso principio normativo, che ne consente la regolamentazione assimilando la situazione non regolata a quella tipica. Quel fatto è stato sussunto sotto quel determinato principio normativo perché, sulla base della sua natura, era razionale farlo. Attraverso questa peculiare interpretazione della *ratio iuris* si riesce così a creare una connessione tra analogia e natura del fatto.

È l'intuizione di questo nesso che starà alla base della concezione di lì a breve sviluppata da Arthur Kaufmann nel suo fortunato saggio *Analogie und "Natur der Sache"*¹⁸. E Baratta che ne aveva ispirato la redazione, lo seguì poi nei suoi sviluppi, con particolare riguardo all'inscindibile rapporto tra interpretazione e applicazione del diritto. Analogia e natura del fatto non sono solo due particolari

17 A. Baratta, *Note in tema di analogia giuridica*, cit., p. 585.

18 Cfr. A. Kaufmann, *Analogie und "Natur der Sache"*, cit. È un vero peccato che Francesco Romeo, nel suo peraltro ottimo lavoro sul tema dell'analogia, abbia mancato di cogliere il nesso che sussiste tra il saggio di Kaufmann, che sta al centro della sua riflessione, e le riflessioni preliminari di Alessandro Baratta (che purtroppo non vengono mai menzionate). Cfr. F. Romeo, *Analogia. Per un concetto relazionale di verità nel diritto*, Cedam, Padova 1990.

procedimenti argomentativi a cui ricorrere in caso di lacune. Essi costituiscono la struttura del processo attraverso il quale la legge astratta diventa diritto concreto, consentendo in tal modo di spiegare la complessità del fenomeno giuridico. Il diritto, infatti, potrebbe essere inteso nella sua concreta realtà come la sintesi fra l'interpretazione della legge e l'interpretazione della fattispecie. Nella loro attività i giuristi non hanno soltanto a che fare con l'interpretazione degli enunciati normativi e la sussunzione sotto di essi dei casi concreti, ma devono altresì occuparsi della costruzione giuridica dei casi reali, devono cioè qualificare normativamente la natura dei fatti, assimilando per via analogica il caso concreto così costruito alla fattispecie astratta prevista dagli enunciati normativi.

Con il suo originale contributo Baratta appare non solo l'ispiratore di Kaufmann, ma si inserisce a pieno titolo nell'ambito della ricerca metodologica tedesca più accreditata che insiste sull'importanza del momento applicativo; mentre in Italia l'attenzione della Scuola analitica resterà focalizzata soprattutto sul momento interpretativo¹⁹.

Non sorprende, quindi, che Baratta in quel periodo intensifichi i suoi rapporti con l'Università del Saarland: nel semestre estivo del 1966 egli è professore ospite ancora a Saarbrücken, dove tiene conferenze, un seminario insieme a Kaufmann e Maihofer e persino diverse lezioni del corso di diritto penale di Kaufmann²⁰. Quando egli, nel 1971, viene chiamato a succedere a Maihofer (che nel frattempo aveva accettato la chiamata dell'Università di Bielefeld) possiamo dunque dire che ciò stava effettivamente nella "natura delle cose".

In quegli anni Baratta opera come una sorta di cinghia di trasmissione tra Italia e Germania: cura l'edizione tedesca della *Filosofia del diritto* di Cesarini

19 Qualche spunto al riguardo nel mio articolo *Enunciati, significati, norme. Argomenti per una critica dell'ideologia neoscettica*, in "Analisi e diritto", IX, 1999, pp. 1-16.

20 Meritano di essere segnalate due conferenze: *Gedanken zu einer "naturrechtlichen" Apologie des Rechtspositivismus* e *Theorie und Ideologie in der strafrechtsphilosophischen Lehre von der Willensfreiheit* (entrambi i testi sono ora pubblicati nel volume A. Baratta, *Philosophie und Strafrecht*, cit., rispettivamente alle pagine 229-249 e 267-290). Il primo saggio è stato tradotto in italiano con il titolo *Per una apologia "giusnaturalistica" del positivismo giuridico*, in "Il politico", xxxi, 1966, 3, pp. 547-558; il secondo saggio è stato tradotto in italiano con il titolo *Per una concezione dialettica della libertà del volere come presupposto della pedagogia criminale*, in AA.VV., *Sul problema della rieducazione del condannato*, Cedam, Padova 1964, pp. 77-102.

Sforza (1966)²¹, si dedica alla cura e alla traduzione italiana di *Der Geist des englischen Rechts* di Gustav Radbruch (1962)²², di uno scritto di Erik Wolf (1964)²³ e della *Einführung in das juristische Denken* di Karl Engisch (1970)²⁴. Nel corso di quel decennio escono anche le prime monografie di Baratta, in cui già si profila l'interesse per un ambito specifico del diritto, il diritto penale, che, del tutto in linea con la tradizione accademica tedesca che di solito accosta l'insegnamento della filosofia del diritto al diritto penale, diventerà con il passare degli anni l'oggetto principale della sua considerazione critica²⁵.

Il primo libro, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale*, pubblicato nel 1963²⁶, più che essere – come recita il sottotitolo – un contributo critico alla filosofia del diritto penale era in realtà – così avrebbe detto Giovanni Tarello – un contributo di storia della cultura giuridica, dedicato al modo di rapportarsi delle dottrine penalistiche tedesche dall'inizio del secolo al 1933 rispetto al problema dei conflitti di doveri e dello stato di necessità: un problema che in Germania si era posto in tutta una serie di processi del secondo dopoguerra soprattutto contro medici e giudici del Terzo Reich, ma che Baratta analizza a partire dal periodo che precede e prepara la svolta totalitaria del 1933. Esaminando le posizioni dottrinali e giurisprudenziali

21 W. Cesarini Sforza, *Rechtsphilosophie*, Beck, München 1966 (Nachwort von A. Baratta, S. 155-194; la traduzione si riferisce alla terza edizione del 1958).

22 G. Radbruch, *Lo spirito del diritto inglese*, Giuffrè, Milano 1962. Traduzione e introduzione di A. Baratta (pp. V-XXIV).

23 Cfr. E. Wolf, *Il carattere problematico e necessario della scienza del diritto*, in J.H. von Kirchmann-E. Wolf, *Il valore scientifico della giurisprudenza*, a cura di G. Peticone, Giuffrè, Milano 1964, pp. 37-71.

24 K. Engisch, *Introduzione al pensiero giuridico*, Giuffrè, Milano 1970. Traduzione e introduzione di A. Baratta (pp. I-XXIV).

25 Anche se non vanno dimenticate alcune piccole, ma significative incursioni in altri settori del diritto. Su ciò si veda P. Becchi, *Alessandro Baratta e il nervo scoperto della responsabilità civile*, in "La nuova giurisprudenza civile commentata", xxx, 2004, 2, pp. 277-281. Con qualche lieve variazione il saggio è stato riprodotto nel volume AA.VV., *Filosofia e sociologia del diritto penale*, cit., pp. 233-241.

26 Cfr. A. Baratta, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale*, Giuffrè, Milano 1963.

nella Repubblica di Weimar, Baratta vi individua i segni di un'involuzione nel senso di una eticizzazione delle categorie giuridiche (il passaggio dal diritto penale dell'azione al diritto penale dell'autore, la valutazione discrezionale del giudice, che può disporre dell'uso della *Güterabwegung* e del concetto di inesigibilità per dare soluzioni sovrappositive al conflitto di doveri, la quale porta con sé la legalizzazione della morale esistente, nella fattispecie quella del "*guter Volksgenosser*") e che ha come conseguenza il superamento del principio di legalità formale e la confusione tra la sfera giuridica e quella morale.

Il secondo saggio, complementare al primo, è intitolato *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*. Pubblicato nel 1966²⁷, il volume analizza la storia del pensiero penalistico tedesco nei tre decenni che precedono l'avvento della dittatura nazionalsocialista con l'intento di mettere seriamente in dubbio la responsabilità del positivismo giuridico nella degenerazione autoritaria dell'organizzazione giuridica tedesca. Una tale degenerazione, che subito dopo la guerra fu imputata al giuspositivismo da parte dei fautori del ritorno al diritto naturale, in realtà non faceva altro che portare alle estreme conseguenze quella crisi del positivismo giuridico che era maturata nella dogmatica tedesca nel periodo weimariano.

Il volume era interessante anche sotto il profilo specificamente filosofico-giuridico, poiché si inseriva nelle discussioni suscitate in Italia dall'uscita di due libri di Norberto Bobbio e Uberto Scarpelli, rispettivamente, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico* e *Cos'è il positivismo giuridico* (entrambi pubblicati nel 1965)²⁸. Secondo Baratta l'etica legalistica per la quale "Gesetz ist Gesetz", e il

27 Cfr. A. Baratta, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*, Giuffrè, Milano 1966. Il testo rielaborava un lungo articolo pubblicato nel 1964 sugli "Annali della Facoltà giuridica di Camerino" con il titolo *Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*.

28 Cfr. N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Comunità, Milano 1965; U. Scarpelli, *Cos'è il positivismo giuridico*, Comunità, Milano 1965. Il libro di Scarpelli è stato ripubblicato, a cura di A. Catania e M. Jori, dalla casa editrice ESI di Napoli nel 1997. Baratta partecipò ad una tavola rotonda su questi due libri, organizzata da Bruno Leoni presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia. Una traccia degli interventi è pubblicata in "Il politico",

giudice vi si deve comunque conformare, non identifica di per sé il giuspositivismo, ma semmai rappresenta una sua involuzione. Un atteggiamento autenticamente giuspositivistico avrebbe lasciato aperto il problema etico dell'obbedienza alla legge ingiusta, mantenendo ferma la distinzione tra sfera giuridica e sfera morale. In questo senso "Gesetz ist Gesetz" significa soltanto che la legge non è nient'altro che la legge e quindi l'obbligo giuridico non può sottrarsi ad un giudizio morale, il quale può pure portare alla decisione di disobbedire alla legge ingiusta. Insomma, anche per il giuspositivista, sia pure per una via diversa, non c'è necessariamente un dovere morale di obbedire alla legge ingiusta. Così Baratta poteva concludere sottolineando che il rapporto tra giusnaturalismo e positivismo giuridico andava ripensato, posto sotto una nuova luce: non più quella della contrapposizione e dell'alternativa, bensì quella della reciproca integrazione e della complementarità: due fratelli che avevano uno bisogno dell'altro.

Di lì a breve, nel 1968, Baratta pubblica ancora due studi monografici: un volumetto intitolato *Ricerche su 'essere' e 'dover essere' nell'esperienza normativa e nella scienza del diritto*²⁹ – che rappresenta il suo tentativo di avvicinarsi criticamente alla Scuola italiana analitica (lui che era di formazione idealistica) guidata da Norberto Bobbio – e un volume di più ampio respiro, *Natura del fatto e giustizia materiale*, che avrebbe dovuto portare a compimento le sue ricerche sull'argomento³⁰.

Questa dottrina viene ora messa a confronto con altri orientamenti filosofici che si stavano sviluppando in quegli anni (penso qui, in particolare, alla *Nouvelle rhétorique* di Perelman e alle molteplici influenze di questo approccio in ambito giuridico)³¹, ma Baratta è soprattutto attento agli sviluppi che tale dottrina aveva

xxxI, 1966, pp. 356-368 (l'intervento di Baratta si trova a pp. 359-360). Nel numero seguente della medesima rivista Baratta pubblicò sull'argomento la rielaborazione della sua relazione *Per una apologia "giusnaturalistica" del positivismo giuridico* (pp. 547-558), che poi utilizzerà anche per una conferenza saarbrückense (cfr. *supra*, nota 20).

29 Cfr. A. Baratta, *Ricerche su 'essere' e 'dover essere' nell'esperienza normativa e nella scienza del diritto*, Giuffrè, Milano 1968.

30 Cfr. A. Baratta, *Natura del fatto e giustizia materiale (Certezza e verità nel diritto)*, cit..

31 Alla "nouvelle rhétorique" Baratta dedicherà pure un contributo specifico: *La teoria della natura del fatto alla luce della "nuova retorica"*, in "Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino" (volume dedicato alla memoria di P.R. Caldogno), xxxII, 1968, pp. 39-72 (la versione

avuto nell'elaborazione datane da Maihofer. La natura delle cose si presenta sempre più come una dottrina dialettica e Baratta segue Maihofer nel suo spostarsi da un punto di vista genuinamente esistenzialistico per avvicinarsi al marxismo, specificamente nella sua versione umanistica e utopistica.

Criterio-guida del "diritto naturale concreto" diventa ora il principio della "dignità umana", l'idea marxiana-blochiana dell'umanizzazione della società: la "natura della cosa" indica ora la conoscenza di quella realtà sociale, di cui il diritto naturale, in quanto utopismo concreto, annuncia il superamento. Così "il diritto naturale concreto" è il continuo superamento del diritto positivo esistente verso un ordine giuridico giusto, cioè degno dell'uomo³². Il dualismo radbruchiano fra essere e dover essere, fra fatto e valore, appare così definitivamente superato da una dialettica che ha ormai perso il suo tratto idealistico: «Da questo punto di vista umanistico la dialettica realistica perviene, attraversando la critica idealistica di un dover essere che è estraneo al movimento concreto della realtà, al ristabilimento del dover essere come momento presente nello sviluppo dell'essere umano nel mondo. Compito della "critica di tutto l'esistente" – scrive Baratta citando una celebre lettera di Marx a Ruge del 1843 – è dalle forme *proprie* della realtà esistente sviluppare la vera realtà come loro dover essere e loro scopo finali»³³. La natura della cosa si trasformava così nel sogno di una cosa, di un mondo liberato dalle ingiustizie e dall'oppressione. Il vento del maggio francese e dell'incipiente autunno caldo italiano soffiava anche su questo filosofo "idealista" del diritto che aveva finito – anche con l'aiuto di Maihofer – per far proprio

tedesca si trova in A. Baratta, *Philosophie und Strafrecht*, cit., pp. 137-163).

32 Cfr. soprattutto, W. Maihofer, *Le droit naturel comme dépassement du droit positif*, in "Archives de philosophie du droit", VIII, 1963, pp. 177-194. Non bisogna dimenticare che nel 1961 Ernst Bloch aveva pubblicato *Naturrecht und menschliche Würde* (presso la casa editrice francofortese Suhrkamp) e nel febbraio del 1964 era stato invitato a Saarbrücken a tenere una conferenza su "Die Frage des Naturrechts". Molti anni dopo un allievo di Baratta, Hartmut Wagner, dedicherà la sua dissertazione dottorale proprio a Bloch. Cfr. H. Wagner, *Utopie, Menschenrechte, Naturrecht. Zur Rechtsphilosophie Ernst Bloch*, Nomos, Baden-Baden 1995.

33 Cfr. A. Baratta, *Gedanken zu einer dialektischen Lehre von der Natur der Sache*, in AA.VV., *Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch*, hrsg. von A. Kaufmann, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen 1968, pp. 173-181, a p. 178. Ora anche in *Philosophie und Strafrecht*, cit., pp. 165-173, a p. 170. Non mi risulta che il saggio in quanto tale sia mai stato pubblicato in lingua italiana.

l'insegnamento del materialismo storico³⁴. E a tale insegnamento egli resterà sino alla fine fedele.

Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, spostando i suoi interessi dalla filosofia alla sociologia del diritto³⁵, Baratta giunge a sviluppare un'analisi della realtà sociale della devianza e del processo di criminalizzazione fatta dal punto di vista della classe operaia. E' la "nuova criminologia" o "criminologia critica"³⁶, sulla cui base Baratta ha prospettato una politica criminale radicalmente alternativa e – per il corto e medio periodo – un diritto penale minimo, capace almeno di

34 Nel corso degli anni Sessanta egli pubblica anche un saggio espressamente dedicato a Marx: *Recht und Gerechtigkeit bei Marx* (1974), ora in A. Baratta, *Philosophie und Strafrecht*, cit., pp. 197-211 (trad. it. *Diritto e giustizia in Marx*, in "Prassi e teoria", II, 1975, pp. 289-302). Originariamente questo saggio apparve nel volume *Karl Marx im Kreuzverhör der Wissenschaften*, hrsg. von F. Büsser, Artemis, Zürich-München 1974, pp. 91-113. La sua linea di pensiero si sviluppa soprattutto in un confronto critico con quella "critica del diritto" elaborata in quegli anni in Germania da D. Böhler e W. Paul. Cfr. D. Böhler, *Metakritik der Marxschen Ideologiekritik. Prolegomenon zu einer reflektierten Ideologiekritik und Theorie-Praxis-Vermittlung*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1971 e W. Paul, *Marxistische Rechtstheorie als Kritik des Rechts. Intention, Aporien und Folgen des Rechtsdenkens von Karl Marx*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1973. Per una visione generale cfr. P. Mazurek, *Marxistische und sozialistische Rechtstheorie*, in AA.VV., *Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart*, hrsg. von A. Kaufmann und W. Hassemer, Müller, Heidelberg 1994⁶, pp. 404-421. Da notare: tutti gli autori menzionati erano in quel periodo operanti proprio a Saarbrücken: Hassemer dal 1964 al 1969 in qualità di assistente di Kaufmann, Paul dal 1965 al 1971 in qualità di assistente di Maihofer, Böhler dal 1969 al 1975 in qualità di assistente di Apel.

35 A questo periodo risale però un saggio di notevole importanza sotto il profilo filosofico-giuridico: *Über Juristenrecht*, in AA.VV., *Dimensionen der Hermeneutik*, Arthur Kaufmann zum 60. Geburtstag, hrsg. von W. Hassemer, Decker und Müller, Heidelberg-Hamburg 1984, pp. 57-75. Con alcune variazioni il testo è apparso anche in lingua italiana: *Le fonti del diritto e il diritto giurisprudenziale*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XX, 1990, 1, pp. 189-210.

36 Le tesi fondamentali diffuse in molteplici articoli sono raccolte nel volume A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, il Mulino, Bologna 1982. Le origini di questo volume risalgono ad un ciclo di lezioni tenute nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna nella primavera del 1980 e pubblicate in forma di dispense nello stesso anno. Il libro, tradotto in francese (1983), in castigliano (1985), in ceco (1995) e in portoghese (1997, 1999²), ha avuto larga fortuna soprattutto in America Latina, dove Baratta ha avuto molti allievi.

promuovere una vasta e progressiva opera di decriminalizzazione³⁷. Non vi è dubbio che in questo ambito Baratta ha inciso in maniera profonda (forse – concretamente – più in America Latina che non da noi) e comunque se oggi esiste una criminologia non meramente clinica o amministrativa lo dobbiamo soprattutto a lui.

Ma Baratta nel corso degli anni Novanta si rese conto che quel movimento era entrato in crisi³⁸ e tentò di uscirne riscoprendo la tematica dei diritti umani e inserendola progressivamente in un discorso filosofico più ampio: quella dei bisogni e dello sviluppo umano. Dalla questione criminale si passa così alla questione umana³⁹. All'inizio del nuovo millennio, venute meno molte illusioni, sono i diritti umani che continuano ancora a gettare un raggio di luce nel regno delle tenebre: sono essi l'indicatore più importante dello sviluppo umano, interpretato come la somma delle relazioni tra i bisogni umani, le capacità umane e, appunto, i diritti umani.

Il concetto di sviluppo umano è collegato a quello di sviluppo economico, ma non si identifica con esso. C'è bisogno di un'economia che sia al servizio dell'uomo: ciò non comporta l'abolizione del mercato, né la negazione del suo tratto ormai globale, ma richiede – secondo Baratta – il superamento della logica selvaggia del mercato e del modello neoliberista di globalizzazione. L'ultima

37 Cfr. A. Baratta, *Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale*, in "Dei delitti e delle pene", III, 1985, 3, pp. 443-473 (trad. tedesca, *Prinzipien des minimalen Strafrechts. Eine Theorie der Menschenrechte als Schutzobjekte und Grenze des Strafrechts*, in AA.VV., *Forschung in den 80er Jahren. Projektberichte aus der Bundesrepublik Deutschland*, hrsg. von G. Kaiser, H. Kury, H.J. Albrecht, *Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht*, Bd. 35/2, Freiburg i. Br. 1988, pp. 513-542.

38 Cfr. A. Baratta, *Hat die Kriminologie eine Zukunft?*, in "Magazin Forschung" (Universität des Saarlandes), VIII, 1997, 2, pp. 44-47. E, più diffusamente, in uno dei suoi ultimi contributi: A. Baratta, *Kriminalpolitik und Verfassung. Überlegungen zum minimalen Strafrecht und zur Sicherheit der Recht*, in "Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft", II, 2003, pp. 210-231.

39 Cfr. A. Baratta, *O paradigma do genero: Da questao criminal a questao humana*, in AA.VV., *Criminologia e feminismo*, Themis, Porto Alegre 1999, pp. 19-80. In italiano: *Il paradigma del genere. Dalla questione criminale alla questione umana*, in "Dei delitti e delle pene", XXVI, 1999, 1-2, pp. 69-111.

speranza (o illusione?) è di regolare il mercato attraverso il diritto e le istituzioni dello Stato e della comunità internazionale in funzione dello sviluppo umano. Alla fine l'alternativa non è più fra capitalismo e socialismo, ma tra un'economia *politica* al servizio dell'uomo e dei suoi bisogni e un'economia privata impolitica e distruttiva, per l'uomo e l'ambiente che lo circonda.

In questo contesto Baratta prospetta la teoria di uno Stato meticcio⁴⁰ e di una società androgina⁴¹, sviluppa l'idea di un nuovo diritto per l'infanzia⁴², fornisce alcuni elementi per un nuovo costituzionalismo internazionale⁴³, avanza l'idea di una nuova alleanza tra gli uomini e la natura⁴⁴. È l'ultimo Baratta, quello ancora oggi in larga parte da scoprire⁴⁵, che cerca di interpretare non più le dinamiche della devianza e della criminalità, ma quelle dei nuovi movimenti sociali e in cui ritornano prepotentemente temi e problemi schiettamente filosofici. Un nuovo mondo era per lui ancora possibile.

40 Cfr. A. Baratta, *Lo Stato-meticcio e la cittadinanza plurale. Considerazioni su una teoria mondiale dell'alleanza*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", xxviii, 1998, 1, pp. 25-48.

41 *Il progetto giuridico della differenza e il mito dell'unità. Prolusione* in AA.VV., *Il diritto e la differenza*, cit., pp. XXIX-XXXIX. Si tratta della prolusione tenuta da Alessandro Baratta il 13 dicembre 1999 in occasione del conferimento della laurea *honoris causa* in Giurisprudenza presso l'Università di Lecce.

42 Cfr. A. Baratta, *The Child as Subject of Rights and Participant in the Democratic Process*, in AA.VV., *Rethinking Democracy and the Welfare State*, ed. by J. Milios, L. Katseli, Th. Pelagidis, Ellenika Grammata, Athen 1999, pp. 345-372.

43 Cfr. A. Baratta-Chr. Giannoulis, *Dal diritto europeo all'Europa dei diritti*, in AA.VV., *Diritto privato comunitario. Lavoro, impresa e società*, a cura di V. Rizzo, ESI, Napoli 1997, vol. II, pp. 32-64.

44 Cfr. A. Baratta, *Ecologia, economia, democrazia e il patto sociale della modernità*, in "Dei delitti e delle pene", xvii, 2000, 1-2, pp. 9-24.

45 Disseminato in una pluralità di contributi di cui, oltre a quelli menzionati nelle note precedenti, si può trovare una efficace sintesi in A. Baratta, *Bedürfnisse als Grundlagen von Menschenrechten*, in AA.VV., *Rechtsbegründung- Rechtsbegründungen*. Günter Ellscheid zum 65. Geburtstag, hrsg. von H. Jung und U. Neumann, Nomos, Baden-Baden 1999, pp. 9-18.

